

DISCIPLINARE

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO CIVICO

ARTICOLO 1 – FINALITA'

Nel quadro degli obiettivi programmatici di costituzione di “reti di volontariato civico” e al fine di incentivare e valorizzare esperienze di partecipazione e responsabilizzazione dei cittadini, l'Amministrazione Comunale promuove e sostiene lo svolgimento di attività di volontariato civico da parte di associazioni, comitati, gruppi di cittadini o singole persone, negli ambiti e con le modalità individuate nel presente disciplinare.

Lo svolgimento delle attività non comporterà alcuna annessione istituzionale ma costituirà libera espressione di volontariato civico, al fine di sviluppare all'interno della comunità nuove forme di solidarietà, aiuto e partecipazione alla gestione della cosa pubblica.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

Sono considerate “attività di volontariato civico” le azioni poste in essere, in modo volontario e gratuito, per migliorare l'ambiente urbano, le relazioni sociali tra i cittadini e per promuovere servizi ricreativi e/o sportivi e ogni altra attività volta al miglioramento della qualità della vita, alla protezione dei diritti della persona, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, alla protezione del paesaggio e della natura, mediante svolgimento di funzioni complementari rispetto a quelle attribuite dalla legge al Comune.

Le attività possono riguardare, in particolare:

- la manutenzione e pulizia di parchi e aree verdi pubbliche;
- la manutenzione e pulizia di attrezzature pubbliche poste all'interno di parchi e aree verdi;
- la potatura di piante poste in aree pubbliche, la raccolta dei rifiuti sparsi, la pulizia di strade, piazze e arredi urbani
- l'aiuto alle persone anziane o disabili durante la quotidianità attraverso lo svolgimento di piccole commissioni, l'accompagnamento al di fuori dell'abitazione, il disbrigo di piccole pratiche amministrative;
- attività di aiuto scolastico e ludico/ricreative rivolte a bambini in età scolare;
- assistenza per la realizzazione di iniziative culturali, manifestazioni, eventi sportivi;
- la segnalazione di aree di degrado o la segnalazione di fenomeni di aggregazione incompatibili con una pacifica e civile convivenza;
- ogni altra attività ritenuta meritevole di valorizzazione, che non rientri tra le competenze istituzionali del comune o di altri enti giuridicamente costituiti, svolta in modo volontario e gratuito.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI

Possono essere ammessi allo svolgimento delle “attività di volontariato civico” i seguenti soggetti:

- Associazioni di volontariato e/o Onlus;
- Comitati o Gruppi di cittadini;
- Singole persone, di età non inferiore ad anni 18;

Tutti coloro che partecipano alle “attività di volontariato civico” devono essere in possesso della capacità di agire; non è ammessa la partecipazione di soggetti minorenni, ancorché emancipati.

La partecipazione è aperta a tutti i residenti nel Comune di Rimini, anche comunitari o stranieri, purché in possesso di idoneo titolo di soggiorno.

I soggetti sopra individuati devono essere in possesso di una adeguata formazione compatibile con lo svolgimento delle attività proposte e devono essere in buone condizioni fisiche; qualora ritenuto necessario in relazione alle attività da svolgersi potrà essere richiesta la presentazione di idonea certificazione medica. I volontari saranno dotati di un tesserino di riconoscimento attestante le generalità e l'indicazione dell'attività svolta.

ARTICOLO 4 – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

I contenuti e gli scopi delle attività di volontariato civico saranno evidenziati in appositi "progetti", redatti di comune accordo tra l'Amministrazione Comunale e i soggetti di cui al precedente art. 3; tali progetti dovranno indicare:

-della specifica attività che si intende svolgere;

-la durata dell'impegno assunto;

-il nominativo di un responsabile, il quale sarà il referente nei confronti del Comune sia per la stipula della convenzione, sia per eventuali segnalazioni o comunicazioni; tale soggetto avrà altresì il compito di organizzare e dirigere il gruppo di persone impegnato nello svolgimento delle attività proposte;

-gli impegni richiesti all'Amministrazione Comunale, ad esempio l'individuazione di uno spazio ove realizzare l'attività, la fornitura di strumentazioni tecniche, la fornitura di acqua e/o energia elettrica ecc.

L'Amministrazione Comunale non riconoscerà alcun compenso, in denaro o in natura, ai soggetti impegnati nei progetti, limitandosi a sostenere le eventuali spese preventivamente concordate e ritenute indispensabili alla realizzazione delle attività.

Sulla base del progetto verrà stipulata apposita convenzione nella quale verranno disciplinate le specifiche modalità di svolgimento delle attività e la durata della collaborazione.

L'Amministrazione Comunale potrà organizzare appositi corsi di formazione per i volontari impegnati nelle attività oggetto dei progetti di volontariato civico.

La competenza alla stipula della convenzione è del responsabile del servizio individuato presso l'Assessorato Rapporti con il Territorio.

ARTICOLO 5 - ASSICURAZIONI

I soggetti impegnati nello svolgimento delle attività di volontariato civico saranno coperti da assicurazione per responsabilità civile verso terzi e per infortuni che dovessero occorrere durante l'effettuazione dei servizi. I soggetti dovranno attenersi alle istruzioni impartite dal responsabile del progetto e dovranno adottare tutte le precauzioni ritenute necessarie a prevenire infortuni o danni a se stessi, a terzi o alle cose.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI

Nella convenzione che verrà stipulata per lo svolgimento delle attività dovranno essere indicati espressamente gli obblighi delle parti, con particolare riferimento:

1) alla definizione delle modalità, dei luoghi e dei tempi di realizzazione dei progetti,

2) all'indicazione delle iniziative di formazione o di aggiornamento rivolte ai volontari;

3) alle modalità di assunzione delle spese da parte dell'Amministrazione,

4) alle modalità di interruzione anticipata della collaborazione;

5) l'accettazione da parte dei volontari dell'impegno di operare nell'ambito dei programmi impostati dai servizi comunali, sotto la direzione del responsabile del servizio di riferimento;

6) l'impegno ad assicurare la necessaria continuità all'intervento;

7) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, gratuitamente e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;

8) la dichiarazione di operare nel rispetto dell'ambiente o delle persone a favore delle quali viene svolta l'attività, impegnandosi a non comunicare a terzi notizie o informazioni, nel rispetto della privacy delle persone coinvolte nel progetto,

9) le modalità di controllo dell'operato dei volontari da parte dell'Amministrazione Comunale;

10) la possibilità, per i volontari, di rifiutarsi di eseguire prestazioni ritenute pericolose per se o per gli altri o per le quali non si sentano adeguatamente preparati.

ARTICOLO 7 – NORME FINALI

Le attività di volontariato non possono essere utilizzate per sostituire le prestazioni lavorative dei dipendenti o dei soggetti affidatari dei servizi comunali e degli incaricati o gestori di pubblici servizi.

Nessun tipo di rapporto di lavoro potrà essere instaurato tra il Comune e il volontario in conseguenza dello svolgimento dell'attività di volontariato civico.

E' fatto divieto ai volontari di accettare qualsiasi remunerazione o obolo, in denaro o in natura, per la loro opera.

Deliberazione di G.C. n. 282 del 18/10/2011

SINDACO

F.to GNASSI ANDREA